

## NOTA INFORMATIVA n. 04 – 2010 - SISTRI

---

Sistri è l'acronimo che indica il "sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"; Il nuovo sistema che il Ministero dell'ambiente sta mettendo a punto tramite apposito Dm, eliminerà Mud, registri e formulari.

### **SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI**

L'articolo 1 del Decreto ministeriale 17/dicembre/2009 individua:

#### **CATEGORIE OBBLIGATE AD ISCRIVERSI (Art.1)**

1. **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI:** le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
2. **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI:** le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, **con più di dieci dipendenti.**
3. **COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI:** i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
4. **CONSORZI:** i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
5. **TRASPORTATORI PROFESSIONALI:** le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
6. **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI:** le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
7. **RECUPERATORI E SMALTITORI:** le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

#### **CATEGORIE CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA (Art.1)**

- 1) **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**
  - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, **che non hanno più di dieci dipendenti;**
  - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
  - le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

- 2) **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI:** le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

## SCADENZE TEMPORALI

**SONO TENUTI ALL'ISCRIZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2010 ED ALL'IMPIEGO DEL SISTRI DAL 13 LUGLIO 2010:**

1. **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI (CON PIU' DI 50 DIPENDENTI)**
2. **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (CON PIU' DI 50 DIPENDENTI)**
3. **I COMMERCIANTI E GLI INTERMEDIARI**
4. **I CONSORZI**
5. **TRASPORTATORI PROFESSIONALI**
6. **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI (CON PIU' DI 50 DIPENDENTI)**
7. **RECUPERATORI E SMALTITORI**

**SONO TENUTI ALL'ISCRIZIONE TRA IL 13 FEBBRAIO ED IL 30 MARZO 2010 ED ALL'IMPIEGO DEL SISTRI DAL 12 AGOSTO 2010:**

1. **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI (FINO A 50 DIPENDENTI)**
2. **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (TRA I 50 E GLI 11 DIPENDENTI)**
3. **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI (FINO A 50 DIPENDENTI)**
4. **SOGGETTI CON ISCRIZIONE FACOLTATIVA**

## STRUMENTI A DISPOSIZIONE

Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:

- **un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza** dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

- **un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo** che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box*. La consegna e l'installazione della *black box* avviene presso le [officine autorizzate](#), il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del **SISTRI**.

### **COSTI**

Per i produttori di rifiuti pericolosi il contributo per l'iscrizione varia tra i **120 e gli 800 euro**, mentre per chi produce rifiuti non pericolosi vanno da **60 a 400 euro**. Il tutto è simile anche per i trasportatori. **Sarà da pagare inoltre un contributo annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.**

**In allegato le modalità di iscrizione al SISTRI; è consultabile il sito [www.SISTRI.it](http://www.SISTRI.it) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dal quale è possibile iscriversi e reperire la documentazione/informazioni relative a questa novità.**